



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**dott. Diasco Filippo**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>15</b>	<b>22/01/2020</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Criteria per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO** che:

- a. la Direttiva 91/676/CEE dispone la necessità per gli Stati membri di definire un periodo in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna e i periodi in cui è proibita l'applicazione al suolo di determinati tipi di fertilizzanti ma non obbliga, in entrambi i casi, alla definizione di un divieto assoluto di decorrenza fissa;
- b. il DM 25 febbraio 2016, all'art. 40, comma 2 stabilisce che le Regioni possono individuare decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 dello stesso articolo e possono altresì prevedere periodi di sospensione del divieto stesso;
- c. l'articolo 3 della Legge regionale n. 14/2010 e gli articoli 5, 14 e 27 della DGR n. 771 del 21.12.2012 ad oggetto "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e materiali assimilati", individuano nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie il periodo di divieto della distribuzione degli effluenti dal primo dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe emanate con le modalità e le procedure previste nell'Allegato tecnico alla DGR 771/2012, approvato con DRD n. 160 del 22.04.2013 e ss.mm.ii ;

**CONSIDERATO** che:

- a. con nota n. 39079 del 5.12.2019 ad oggetto: *Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 – problematica attuazione dell'art. 40, comma 2 – divieto di utilizzazione agronomica invernale degli effluenti zootecnici e del digestato*, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha sottolineato la possibilità per le regioni di prevedere, nei mesi di dicembre e di gennaio, la possibilità di effettuare l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, in periodi anche non continuativi, che non dovranno superare complessivamente i 15 (quindici) giorni e dovranno essere adottati sulla base di appositi bollettini agrometeorologici;
- b. sono pervenute alla Direzione Generale Agricoltura numerose richieste di deroga al divieto temporale di spandimento da parte dei Comuni, su istanza ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento e/o da loro organizzazioni rappresentative;
- c. le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in questi ultimi mesi, unitamente a quanto evidenziato dal MIPAAF con la nota n. 39079/2019, fanno emergere la possibilità di poter concedere deroghe al divieto temporale di spandimento per un periodo complessivo pari a 15 (quindici) giorni, anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell'annata agraria in corso;
- d. con nota n. 35674 del 20.01.20 della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato richiesto alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema un formale riscontro circa la possibilità di poter concedere deroghe al divieto temporale di spandimento per un periodo complessivo pari a 15 (quindici) giorni, anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell'annata agraria in corso di durata inferiore a 15 giorni;
- e. con nota n. 39768 del 21.01.2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema ha fornito riscontro favorevole;

**RITENUTO** pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato:

1. che, per l'annata agraria in corso, la deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati (1° dicembre 2019 - fine del mese di febbraio 2020) prevista dalla DGR 771/2012 con le

- modalità di cui al DRD n.160/2013, può essere concessa, per ciascun territorio comunale interessato, per non più di 15 (quindici) giorni complessivi ed in periodi non continuativi;
2. che quanto previsto al precedente punto 1 si applica anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell'annata agraria in corso di durata inferiore a 15 giorni;
  3. che restano fermi tutti gli altri criteri e procedure previsti per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento di cui alla DGR n. 771/2012 e al DRD n. 160/2013.

**VISTI:**

- La Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- la Legge regionale 22 novembre 2010 n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";
- la DGR n. 771 del 21.12.2012 ad oggetto: "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del Decreto legislativo n. 152/2006, delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.lgs n.152/2006 e da piccole aziende agroalimentari", in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 Novembre 2010, n. 14;
- l'Allegato tecnico alla Disciplina tecnica regionale approvato con DRD n. 160 del 22.04.2013 e DRD n. 348 del 30.09.2013;
- la nota n 39768 del 21.01.2020 della Direzione Generale della Difesa del Suolo e dell' Ecosistema,

**DECRETA**

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. che, per l'annata agraria in corso, la deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati (1° dicembre 2019 - fine del mese di febbraio 2020) prevista dalla DGR 771/2012 con le modalità di cui al DRD n.160/2013, può essere concessa, per ciascun territorio comunale interessato, per non più di 15 (quindici) giorni complessivi ed in periodi non continuativi;
2. che quanto previsto al precedente punto 1 si applica anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell'annata agraria in corso di durata inferiore a 15 giorni;
3. che restano fermi tutti gli altri criteri e procedure previsti per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento di cui alla DGR n. 771/2012 e al DRD n. 160/2013.
4. di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e di inviare il presente provvedimento alla UOD 50.07.06, UOD 50.06.08, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

DIASCO

